

Sent. n. 91/2024 pubbl. il 29/05/2024  
Rep. n. 99/2024 del 29/05/2024

RG 39/2024 LIQ. CONTR.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TREVISO  
SEZIONE SECONDA CIVILE

PROC. UNIT. 133/2024  
DEPOSITATA E PUBBLICATA  
IL 29.05.2024

Adeblo

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice rel

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 133 /2024 r.g. promossa da FABIO LAZZERI c.f. LZZFBA74D11C957B, con l'avv.to CHIARA PAGOTTO, letto il ricorso, esaminata la documentazione in atti, ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito in quanto il ricorrente è residente in Maserada sul Piave (art. 268, comma 1, c.c.i.); espressa valutazione positiva in merito alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 269, comma 2 c.c.i.); rilevato non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del c.c.i. (art. 270, comma 1, c.c.i.); ritenuto che il ricorrente non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Firmato Da: ULIANA PETRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie#: 73921ee5683de762cc64c2b05e18615  
Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 7fe6a4956fb3f75  
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie#: 72ee04774bf2c987bd7039f56af6e857



ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i., in quanto non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si desume dall'ammontare dei debiti scaduti per € ██████████, dall'incapienza del compendio immobiliare rispetto all'ammontare dell'esposizione debitoria e dell'insufficienza del reddito fisso mensile, la quale è quasi completamente assorbita dalle spese correnti di mantenimento che il ricorrente deve sostenere per le esigenze proprie, da ritenersi in linea con le soglie individuate dall'ISTAT e dalle ritenute sullo stipendio;

ritenuto che vi siano dunque le condizioni soggettive, oggettive per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 268 ss. c.c.i.);

ritenuto che spetti al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito da riservare al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i. e la liquidazione delle spese di procedura le quali quindi non formeranno oggetto dello stato passivo del liquidatore;

visto l'art. 270 c.c.i.;

P.Q.M.

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di FABIO LAZZERI, c.f. LZZFBA74D11C957B;
- nomina la dott.ssa Petra Uliana quale giudice delegato e il dott. Andrea Marella quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- ordina la trascrizione della sentenza presso i pubblici registri;
- esclude dalla liquidazione il veicolo di proprietà in ragione della funzionalità del medesimo allo svolgimento dell'attività lavorativa e del suo esiguo valore;
- assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificata effettuata dal Liquidatore) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono



trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.;

- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
- riserva al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito sottratta alla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i., previa istanza motivata;
- dispone che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I., fissando al debitore e ai creditori il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni;
- dispone l'obbligo di rendicontazione semestrale da parte del Liquidatore;
- dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga effettuata dalla cancelleria e la notifica ai creditori dal Liquidatore;
- fa presente che i crediti di procedura, prededucibili e privilegiati, vengono accertati e liquidati dal G.D. previa istanza motivata e documentata.

Treviso, 28/05/2024

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Petra Uliana

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri

*Registrato a Treviso*  
*il .....*  
*n.....*  
*serie.....*  
*pagato €...../.....*  
*f.to il Funzionario*



